C O M U N E D I V E N T I C A N O

P r o v i n c i a d i A v e l l i n o

GIUNTA COMUNALE: Deliberazione n. 39 del 27-06-2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 13:20 nella Sede Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. Luigi De Nisco

Sono presenti e assenti i seguenti assessori:

De Nisco Luigi	**SINDACO**	**P**
Ianniciello Maria Iride	**ASSESSORE**	**P**
Colantuoni Gerardo	**ASSESSORE**	**P**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Alberico Serrelli

IL PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

LA RESPONSABILE AA.GG.

RILEVATO CHE:

- Allo stato attuale ai fini dell'accelerazione delle procedure amministrative in attuazione delle Misure PNRR, assegnate all'Ente, è necessario procedere alla formazione di un nucleo di valutazione costituito in forma monocratica e composto da n.01 componente esterno all'Ente;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30-03-2021, esecutiva, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" si procedeva conseguentemente alla nomina del nuovo nucleo con decreto sindacale prot.n.1889 del 20-05-2021;

RILEVATA, altresì, la necessità di modificare, pertanto, il regolamento de quo, tenendo conto dell'esperienza avutasi ed in considerazione della necessità di procedere ad un miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente;

VISTO il decreto legge n. 174/2012, come convertito in legge n. 213/2012, che ha previsto un nuovo sistema dei controlli interni, di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, degli equilibri finanziari e della qualità dei servizi;

VISTO il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.04 del 25.01.2013;

VISTA la nuova disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. L.vo 25 maggio 2016, n. 97, recante: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nell'ambito della quale assume un particolare rilievo anche l'organo di valutazione delle performance;

VISTO il D. L.vo 27/10/2009, n. 150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 14 del citato D. L.vo n. 150/2009, con cui si dispone che "ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO che la CIVIT, ora A.N.AC., con la deliberazione n. 12/2013, ha stabilito: “Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. L.vo n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. L.vo n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. L.vo n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione”;

VISTE le Linee guida dell'ANCI in materia di concreta applicazione del D. L.vo n. 150/2009, nella quale si afferma, nel paragrafo 6), che “Per espressa previsione dell'art. 16 del decreto, non trovano diretta applicazione presso le autonomie locali le disposizioni di dettaglio recate dall'art. 14.”;

VISTA la deliberazione A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017, in cui si prevede che: “….nel caso in cui l’Amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art. 16 del medesimo decreto, le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione”;

DATO ATTO che in base alla sopra riportata interpretazione della CIVIT ed A.N.AC., l’art. 14 del D. L.vo n. 150/2009 disciplinante l’organismo indipendente di valutazione non rientra tra le norme richiamate dai commi I e 2 dell'art. 16 dello stesso Decreto n. 150/2009, le cui disposizioni trovano “diretta applicazione” negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali, ovvero ai cui principi tali ordinamenti devono adeguarsi;

VISTO il D. M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;

RILEVATO:

1. che il suddetto Decreto chiarisce che l’iscrizione nell’elenco nazionale è una condizione indispensabile per poter prendere parte alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituiti ai sensi dell’articolo 14

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;

2. che per le altre amministrazioni si richiama quanto chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017 e che in quest'ultima si precisa che le amministrazioni diverse decidono, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 e che, in caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016 che individua, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV;

3. il D.M. 2 dicembre 2016 non si applica ad organismi con funzioni analoghe a quelle degli OIV, in quanto lo stesso istituisce l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance costituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

4. per quanto sopra, il componente del Nucleo di valutazione della performance non necessariamente deve essere iscritto nell'elenco ex D. M. 2 dicembre 2016;

DATO ATTO, altresì, che l'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali è, altresì, riconosciuta e garantita dalla Costituzione;

PRESO ATTO che in forza della suddetta normativa il Nucleo di Valutazione della performance può essere nominato in forma monocratica;

RITENUTO, pertanto, di modificare il Regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione della performance, prevedendo il Nucleo di Valutazione in forma monocratica e composto da n.01 componente esterno all'Ente;

CONSIDERATO, quindi, opportuno costituire un Nucleo di valutazione della performance monocratico che, in maniera più incisiva, collabori con gli organi di governo e di gestione, nonché con gli altri organi di controllo interno e di revisione dei conti, al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'attività e dei risultati del Comune;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s. m.e i.; VISTO il D. L.vo n. 150/2009 e s. m. e i.;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D. L.vo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D. L.vo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. **DI MODIFICARE** il «Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance», composto da n. 14 articoli, approvato con deliberazione di G.C.n. n. 20 del 30-03-2021, esecutiva, allegato quale parte integrante;

3. **DI ATTIVARE** la procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione della performance monocratico, che dovrà avvenire con decreto del Sindaco, previa acquisizione della candidatura da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti;

4. **DI STABILIRE** che il Nucleo di Valutazione della performance è monocratico, composto da n. 01 (uno) componente esterno all'Ente e che allo stesso sarà corrisposto il compenso annuo previsto con decreto sindacale.

5.**DI DEMANDARE** al Sindaco ed al Responsabile del Servizio .AA.GG. l'esecuzione della presente;

6.**DI DARE INFORMAZIONE** del presente atto alla RSU e alle OO.SS. mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle Relazioni Sindacali.

La Responsabile AA.GG.
Dr.ssa Maria Iride Inanniciello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO CHE:

- Allo stato attuale ai fini dell'accelerazione delle procedure amministrative in attuazione delle Misure PNRR, assegnate all'Ente, è necessario procedere alla formazione di un nucleo di valutazione costituito in forma monocratica e composto da n.01 componente esterno all'Ente;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30-03-2021, esecutiva, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" si procedeva conseguentemente alla nomina del nuovo nucleo con decreto sindacale prot.n.1889 del 20-05-2021;

RILEVATA, altresì, la necessità di modificare, pertanto, il regolamento de quo, tenendo conto dell'esperienza avutasi ed in considerazione della necessità di procedere ad un miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente;

VISTO il decreto legge n. 174/2012, come convertito in legge n. 213/2012, che ha previsto un nuovo sistema dei controlli interni, di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, degli equilibri finanziari e della qualità dei servizi;

VISTO il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.04 del 25.01.2013;

VISTA la nuova disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. L.vo 25 maggio 2016, n. 97, recante: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nell'ambito della quale assume un particolare rilievo anche l'organo di valutazione delle performance;

VISTO il D. L.vo 27/10/2009, n. 150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 14 del citato D. L.vo n. 150/2009, con cui si dispone che "ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO che la CIVIT, ora A.N.AC., con la deliberazione n. 12/2013, ha stabilito: “Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. L.vo n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. L.vo n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. L.vo n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione”;

VISTE le Linee guida dell'ANCI in materia di concreta applicazione del D. L.vo n. 150/2009, nella quale si afferma, nel paragrafo 6), che “Per espressa previsione dell'art. 16 del decreto, non trovano diretta applicazione presso le autonomie locali le disposizioni di dettaglio recate dall'art. 14.”;

VISTA la deliberazione A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017, in cui si prevede che: “….nel caso in cui l’Amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art. 16 del medesimo decreto, le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione”;

DATO ATTO che in base alla sopra riportata interpretazione della CIVIT ed A.N.AC., l’art. 14 del D. L.vo n. 150/2009 disciplinante l’organismo indipendente di valutazione non rientra tra le norme richiamate dai commi I e 2 dell'art. 16 dello stesso Decreto n. 150/2009, le cui disposizioni trovano “diretta applicazione” negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali, ovvero ai cui principi tali ordinamenti devono adeguarsi;

VISTO il D. M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;

RILEVATO:

1. che il suddetto Decreto chiarisce che l’iscrizione nell’elenco nazionale è una condizione indispensabile per poter prendere parte alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituiti ai sensi dell’articolo 14

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;

2. che per le altre amministrazioni si richiama quanto chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017 e che in quest'ultima si precisa che le amministrazioni diverse decidono, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 e che, in caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016 che individua, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV;

3. il D.M. 2 dicembre 2016 non si applica ad organismi con funzioni analoghe a quelle degli OIV, in quanto lo stesso istituisce l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance costituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

4. per quanto sopra, il componente del Nucleo di valutazione della performance non necessariamente deve essere iscritto nell'elenco ex D. M. 2 dicembre 2016;

DATO ATTO, altresì, che l'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali è, altresì, riconosciuta e garantita dalla Costituzione;

PRESO ATTO che in forza della suddetta normativa il Nucleo di Valutazione della performance può essere nominato in forma monocratica;

RITENUTO, pertanto, di modificare il Regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione della performance, prevedendo il Nucleo di Valutazione in forma monocratica e composto da n.01 componente esterno all'Ente;

CONSIDERATO, quindi, opportuno costituire un Nucleo di valutazione della performance monocratico che, in maniera più incisiva, collabori con gli organi di governo e di gestione, nonché con gli altri organi di controllo interno e di revisione dei conti, al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'attività e dei risultati del Comune;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s. m.e i.; VISTO il D. L.vo n. 150/2009 e s. m. e i.;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D. L.vo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D. L.vo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la proposta di deliberazione allegata corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

A voti unanimi e favorevoli,legalmente espressi,

DELIBERA

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. **DI MODIFICARE** il «Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance», composto da n. 14 articoli, approvato con deliberazione di G.C.n. n. 20 del 30-03-2021, esecutiva, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

3. **DI ATTIVARE** la procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione della performance monocratico, che dovrà avvenire con decreto del Sindaco, previa acquisizione della candidatura da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti;

4. **DI STABILIRE** che il Nucleo di Valutazione della performance è monocratico, composto da n. 01 (uno) componente esterno all'Ente e che allo stesso sarà corrisposto il compenso annuo previsto con decreto sindacale.

5.**DI DEMANDARE** al Sindaco ed al Responsabile del Servizio .AA.GG. l'esecuzione della presente;

6.**DI DARE INFORMAZIONE** del presente atto alla RSU e alle OO.SS. mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle Relazioni Sindacali.

Successivamente

Con separata votazione ad esito unanime e favorevole, legalmente espressa,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi De Nisco	Dr. Alberico Serrelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa